

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

Rep. atti n. 170/CU del 18 dicembre 2024.

# LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 18 dicembre 2024:

VISTO l'articolo 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i ministri competenti per materia;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 111 del 2023, il quale dispone che, qualora gli schemi dei decreti legislativi siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, essi sono trasmessi alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa;

**VISTI**, inoltre, gli articoli 12 e 16 della citata legge n. 111 del 2023, recanti principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accise;

VISTA la nota prot. DAGL n. 10413 del 28 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19181, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza unificata;

**CONSIDERATO** che, con la suddetta nota il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha evidenziato l'urgenza dell'approvazione definitiva del provvedimento, che reca disposizioni di notevole rilevanza in termini di futuri obblighi dei contribuenti, che necessitano di un congruo tempo per la predisposizione degli applicativi occorrenti ad una corretta attuazione delle nuove disposizioni;

VISTA la nota prot. DAR n. 19188 del 28 novembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 10 dicembre 2024;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 10 dicembre 2024, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI hanno presentato alcune osservazioni, rappresentando che avrebbero trasmesso documenti;



**CONSIDERATO** che, in data 11 dicembre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso le proprie prime osservazioni, acquisite, in pari data, al prot. DAR n. 19986 e trasmesse a tutte le amministrazioni interessate, nella medesima data dell'11 dicembre 2024, con nota prot. DAR n. 20020;

CONSIDERATO che nella seduta del 18 dicembre 2024 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con le osservazioni contenute nel documento consegnato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa, consegnando un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 2), contenente raccomandazioni che riguardano il regime fiscale nell'autoproduzione di energia per alcune configurazioni di Comuni e alcuni adempimenti relativi alla vendita e circolazione di prodotti alcolici;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

**CONSIDERATO** che il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze ha accolto le suddette raccomandazioni;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

## **SANCISCE INTESA**

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

Il Segretario Cons. Paola D'Avena Il Presidente Ministro Roberto Calderoli





23/164/CU17/C2

# POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE"

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111

# Punto 17) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all'intesa, con le osservazioni di seguito riportate.

Lo schema di decreto legislativo è stato disposto in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 in particolare degli articoli 12 "Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi" e 16 "Principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi".

Lo schema di decreto legislativo incide principalmente sulle disposizioni contenute nel Testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), parallelamente vengono modificate anche talune disposizioni in materia di commercializzazione di tabacchi lavorati e altri prodotti per fumatori.

Lo schema di decreto legislativo apporta importanti modifiche alla gestione dell'accisa sul gas naturale e, di conseguenza, anche all'addizionale regionale all'accisa (ARISGAN) gestita e incassata delle Regioni.

Di seguito i vari aspetti di interesse delle Regioni vengono descritti in modo sintetico: essi avranno un impatto sostanziale non tanto in maniera diretta sulle entrate spettanti a titolo di addizionale (al momento non si ravvisano modifiche alle aliquote) quanto sulla completa revisione delle modalità di incasso delle stesse, in particolare sulla definizione dei ratei mensili radicalmente mutata rispetto alla modalità previste dalle norme attualmente vigenti. Tali modifiche comporteranno una revisione della gestione del tributo il cui importo (rateo) varierà mensilmente e così anche delle modalità di controllo dei versamenti e quindi dell'accertamento tributario dello stesso.

- Il sistema informativo attualmente utilizzato da ciascuna Regione per la gestione informatica dell'Arisgan dovrà essere necessariamente adeguato alla approvanda riforma in relazione alla revisione dei correlati processi. Ciò comporterà la necessità di sostenere ulteriori sforzi in termini amministrativì e di costi da sostenere per le attività di analisi e sviluppo per l'adeguamento del software. Potremmo dire che l'impatto maggiore della modifica legislativa avrà natura amministrativo-gestionale più che direttamente finanziaria in termini di riduzione del gettito tributario in quanto, come esplicitato nella relazione di presentazione delle nuove norme, il più delle volte queste "non avranno effetti finanziari negativi".
- Procedendo con ordine nella lettura degli articoli modificati si ha:

1. Art. 26 del TUA—commi 1 e 2: si introduce una nuova definizione della tipologia di utenze — 'domestiche' e 'non domestiche'. Tale nuova definizione sostituisce la precedente tra usi civili ed industriali. Tale cambiamento potrebbe apportare qualche modifica agli introiti del tributo regionale, di difficile stima, in quanto, ad esempio, con tale nuova distinzione, le biblioteche, i teatri, i cinematografi, le discoteche ...rientrando tra gli usi non domestici, avrebbero una aliquota inferiore rispetto a quella attualmente applicata, ciò comportando una riduzione del gettito. Per l'accisa si è stimato tale minore introito secondo la tabella seguente (in milioni di euro):

| :      | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  |
|--------|------|-------|-------|-------|
| ACCISE | -7.9 | -19,7 | -19,7 | -19.7 |
| IVA    | -1.2 | -3.0  | -3,0  | -3.0  |
| IRES   | 0    | 0,2   | 0,5   | 0,3   |
| IRAP   | 0    | 0,6   | 1,2   | 0,8   |
| TOTALE | -9.1 | -21,9 | -21.0 | -21,6 |


È difficile stimare, con l'urgenza richiesta per la presente relazione, l'impatto del minor gettito dovuto alla riclassificazione delle utenze anche se è ipotizzabile che esso, sebbene trascurabile, possa essere ascrivibile non solo all'Arisgan ma anche agli altri tributi in tabella.

- 2. Art. 26 bis commi 1 e 2: definiscono le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita di gas naturale. Di particolare interesse è la modifica dell'importo della cauzione da versare. Essa è determinata nella misura del 15% del consumo presunto (all'apertura dell'azienda) o calcolato sulla base del fatturato dell'anno precedente. La norma attualmente in vigore prevede invece una cauzione pari ad un dodicesimo del fatturato.
- 3. Art 26 bis commi 5, 6 e 7: riguardano lo scambio dei dati tra vari enti (di certo saranno successivi provvedimenti direttoriali di Agenzia delle Dogane a definire le modalità di dettaglio).
- 4. Art. 26 ter commi 1,2 3 e 4: definiscono la vera e propria rivoluzione procedurale nella gestione dell'accisa in termini di accertamento, liquidazione e versamento con modalità che certamente non possono definirsi di semplificazione rispetto alla gestione attuale.

L'accertamento e la fiquidazione dell'accisa e quindi anche dell'addizionale regionale dovuta dai soggetti obbligati sono effettuati sulla base di una dichiarazione a cadenza non più annuale ma semestrale (Gennaio-Giugno e Luglio-Dicembre). Essa deve essere presentata in forma telematica, entro fine settembre ed entro fine marzo.

L'accisa va corrisposta in ratei mensili calcolati sulla base dei quantitativi fatturati nel mese solare precedente quello in cui il rateo è versato. Tale importantissima novità certamente si adegua alla notevole variabilità del consumo nell'arco dell'anno e alla difficoltà per molti soggetti passivi di far fronte a pagamenti di ratei esosi definiti, secondo l'attuale normativa, sulla base del consumo dell'anno precedente. Ciò ha infatti cagionato, in fase di conguaglio emerso in dichiarazione, un credito importante non rimborsabile ma solo utilizzabile in compensazione ai sensi della sentenza della Cassazione civile sez, trib. N. 22058 del 05/08/2024. Da valutare con attenzione la nuova formulazione dell'articolo 26 ter che prevedrebbe, in caso di credito vantato dal soggetto passivo, non solo la compensazione ma anche il rimborso (è necessario approfondire come la nota sentenza della Cassazione vada interpretata alla luce della nuova formulazione).





- 5. Art. 26 ter: il comma 5 definisce le norme transitorie. La nuova disciplina del TUA è applicata a partire dal 1º luglio 2025. La prima dichiarazione semestrale sarà effettuata entro il 30 settembre 2025. Il comma 11 definisce la previsione per i soggetti obbligati alla trasmissione all'Agenzia dei dati di consumo del mese precedente. Il comma 14 rinvia a provvedimenti successivi di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, le modalità di scambio di informazioni con altre amministrazioni in relazione alle fatture emesse dai soggetti obbligati.
- 6. Art. 26 quinquies: stabilisce che le modalità attuative e procedurali dovranno essere definite con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e Finanze.

In conclusione, la riforma del TUA, rientrante nel contesto della legge 9 agosto 2023, n. 111 recante Delega al Governo per la riforma fiscale, corrisponde alla comprensibile necessità di adeguamento normativo del complesso delle norme sulle accise attualmente vigenti e risalenti a circa 30 anni fa. Si introduce, tra l'altro, un controllo più rigoroso sull'affidabilità dei soggetti passivi obbligati al pagamento delle accise.

Quanto agli aspetti che riguardano le Regioni, sebbene in termini di effetti diretti sulla riduzione del gettito da addizionale all'accisa sul consumo di gas naturale gli impatti possano essere ragionevolmente stimati come trascurabili, non altrettanto si può dire in termini di effetti sui maggiori costi amministrativi e gestionali necessitati sia dal maggiore effort di personale da adibire alla nuova gestione del tributo, sia dai costi per lo sviluppo degli adeguamenti del software gestionale attualmente in uso, entrambi da coprire con congrui stanziamenti nei bilanci regionali

Una preoccupante criticità è quella legata al tempo a disposizione delle amministrazioni coinvolte per poter riorganizzare i processi ma soprattutto per apportare modifiche evolutive e testare i sistemi informativi coinvolti, stante la necessità di integrare l'efficacia delle nuove norme già a metà anno 2025. Sarebbe auspicabile rendere valida la nuova normativa a partire dal 1º gennaio 2026 per poter dar modo a tutti gli stakeholder di organizzare le proprie risorse umane ed i sistemi informativi in accordo con i principi di leale collaborazione tra i diversi livelli di amministrazione dello Stato nonché con quelli di efficacia ed economicità posti a fondamento del procedimento amministrativo.

Si evidenziano, inoltre, i seguenti effetti sull'IRAP:

| art. | БОШ | letters           | descrizione  |    | Saldo netto da<br>finanziare |       |        | Fabbisogno |      |      |      | Indebitamento netto |      |      |      |
|------|-----|-------------------|--|----|------------------------------|-------|--------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
|      | ma  |                   |  | I  | 2025                         | 2026  | 2027   | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2024                | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1    | 1   | 8                 | Incremento del parametro di impiego degli o i vegetati per la produzione di energia elettrica senza rocupero di valore (da 0,221 kg/kWh a 0,240 kg/kWh) is por la produzione combinata di energia elettrica e calora recuperato (da 0,194 kg/kWh a 0,211 kg/kWh), con conseguente ambilamento de l'asonzione delle accise pravista per i rotativi prodotti (miroduzione del comma 8-bis.1 e modifica dell'art. 21, n. 8-ter, lett. a) ca. TUA) -fRAP | E  |                              | :     |        |            |      | 0,1  | 0,2  |                     |      | 0,1  | 0,2  |
| 1    | 1   | d.2)<br>a<br>d.3) | Incremento del parametro di impiego degli oli vageta per la produzione di energia elettrida aenze recupero di colora (da 0,221 kg/kWh a 0,249 kg/kWh) e der la produzione compinata di energia elettrica e delora recuperato (da 0,194 kg/kWh a 0,211 kg/kWh), con conseguente ampliamento dell'esenzione dalle sociae prevista per i relativi produtti (introduzione dei comma 3-bis.1 a modifice de l'art. 21, d. 9-ter, latt. a) ca. TJA; - IRAP  | S  |                              | -0,1  | -0,3 · |            |      |      |      |                     |      |      |      |
| 1    | 1   | <b>a</b> )        | Classificazione come "uso non demestico" del gas naturale implegato nella<br>pibliotanne, prinacotecho, musor, gallerla, teatri, dinamatografi, discotecno, sole per concert a spettacole e sim.L IRAP   | E. |                              |       |        |            | :    | 0,6  | 1,2  |                     |      | 0,6  | 1,2  |
| 1    | 1   | e)                | Classificazione coma "uso non comissico" del gas natura a implegato nella<br>biblioteche, pinacoteche, musel, galleria, teatri, cinematografi, discotecha,<br>sale per concert e spettacon a simili - fRAP   | s- |                              | -0,5  | -1,2   |            |      |      |      | :<br>:              |      |      |      |
| :    |     |                   |  | _  | 0,00                         | -0,70 | -1,40  | 0,00       | 0,00 | 0,70 | 1,40 | 0,00                | 0,00 | 0,70 | 1,40 |

Si chiede che nelle relazioni tecniche ai provvedimenti si esplicitino le ricadute sui gettiti delle manovre regionali all'IRAP e all'addizionale IRPEF a causa della modifica delle basi imponibili, così come previsto dalla legge delega n. 111/2023, art.2, c.1, lett.g), pto 1), in relazione ai principi della legge 5 maggio 2009, n.42, art.2, c.2, lett.t).<sup>1</sup>

Come già più volte richiamato da questa Conferenza, la somma delle eventuali perdite, anche apparentemente irrilevanti, nei diversi decreti determinano un ammontare importante negli equilibri delle Regioni e Province autonome ancor più in vista della manovra di bilancio 2025 – 2027 e alla luce della manovrabilità dei tributi che le singole Regioni hanno operato.

Si chiede di valutare le criticità e le tempistiche osservate circa l'applicazione delle modifiche normative riguardanti la gestione dell'accisa sul gas naturale e, di conseguenza, anche all'addizionale regionale all'accisa (ARISGAN).

Inoltre, si invita ad inserire direttamente nel testo di questo schema di decreto legislativo e per tutti i successivi, come già la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto per i precedenti schemi di decreto legislativi attuativi, una norma anche più incisiva di quella procedimentale del D.lgs 110/2024 (art. 18, c.3)<sup>2</sup> affinché le modalità di compensazione di


¹ t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli di cui all'articolo 7, comma l, lettera b), numeri 1) e 2), essi sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferne, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono oggetto degli interventi medesimi, la compensazione è effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle funzioni;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D.Igs 110/2024 -art. 18, c.3. In sede di attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera *bj* e 14, comma 1, lettera *fj*, numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, è valutata l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *gj*, numero 6), e dell'articolo 23, comma 2; della legge n. 111 del 2023.

eventuali minori entrate, e comunque l'assegnazione di eventuali maggiori entrate spettanti su questi tributi, derivanti anche dal presente decreto siano definite con certezza. Si rappresenta che nel caso di maggior gettito questo dovrà essere destinato al Trasporto pubblico locale.

Roma, 18 dicembre 2024

18-12-2024



## CONFERENZA UNIFICATA

#### 18 dicembre 2024

Punto 17) all'o.d.g.:

INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

Lo schema di D. Lgs recante "Revisione delle disposizioni in materia di accise", attuativo della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), reca norme di revisione delle disposizioni vigenti in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Il D.Lgs reca alcune disposizioni di interesse dei Comuni, in particolare relative alla riclassificazione delle utenze non domestiche (cinema, teatri, musei) per il calcolo delle accise. Lo schema inoltre interviene, introducendo alcune semplificazioni, sugli adempimenti amministrativi di competenza degli Sportelli Unici Attività Produttive dei Comuni relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa.

Nell'esprimere l'Intesa si raccomanda di prestare attenzione, anche con successivi momenti di confronto tecnico congiunti con l'ANCI, al regime applicato all'autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili soprattutto in relazione al consumo della Pubblica amministrazione. In particolare, meritano attenzione le fattispecie di energia autoprodotta e autoconsumata all'interno delle configurazioni CACER sono di grande interesse e impatto per Comuni e comunità locali e dunque merita un approfondimento l'applicazione del relativo regime fiscale. ANCI suggerisce – in raccordo con questo provvedimento – di intervenire sul Decreto Legislativo n. 199/2021 mediante:

- Eliminazione dell'applicazione dell'accisa per le configurazioni CACER;
- Introduzione di un correttivo normativo sul Decreto legislativo 199/2021 sulla valenza reddituale che assume l'energia istantancamente autoconsumata, nei termini sotto riportati.

All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive

disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

In merito alle modifiche recate all'articolo 29 del D. Lgs n. 504/1995 in materia di adempimenti amministrativi connessi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa si condivide la finalità dichiarata in sede di Relazione illustrativa di semplificare gli oneri a carico degli operatori economici e delle Pubbliche amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi; si evidenzia tuttavia una non coerenza tra le previsioni del novellato art. 29 e quanto chiarito in Relazione Illustrativa. Si ritiene pertanto necessario, stante il numero rilevantissimo di imprese interessate dagli adempimenti in questione e al fine di evitare criticità applicative e dare certezze agli operatori economici, rendere coerente l'articolato normativo, non sufficientemente chiaro, con quanto esplicitato in Relazione illustrativa.

In particolare, sarebbe necessario:

- Elencare in maniera puntuale le attività di vendita escluse dall'obbligo di denuncia o soggette a sola comunicazione;
- Chiarire in modo esplicito che la comunicazione unica ha efficacia esaustiva anche ai fini degli adempimenti fiscali, assorbendo la denuncia di esercizio e connessa licenza fiscale.

